

Messaggio

numero

6280

data

13 ottobre 2009

Dipartimento

SANITÀ E SOCIALITÀ

Concerne

Decreto legislativo concernente l'applicazione dell'art. 55a della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione contro le malattie a partire dal 1° gennaio 2010

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci preghiamo sottoporre al vostro esame il nuovo decreto legislativo concernente la clausola del bisogno / moratoria di cui all'art. 55a della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione contro le malattie (LAMal) a partire dal 1° gennaio 2010. In data 12 giugno 2009 il Parlamento federale ha infatti deciso di prorogare per la terza volta e fino al 31 dicembre 2011 l'art. 55a della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione contro le malattie (moratoria). Senza questa ulteriore proroga l'Ordinanza federale del 3 luglio 2002 che limita il numero di fornitori di prestazioni ammessi ad esercitare la propria attività a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie (di seguito: OFL) sarebbe giunta a scadenza il 31 dicembre 2009.

I. BREVE SUNTO DELLA SITUAZIONE

1. 2002 - 2005

In data 3 luglio 2002 il Consiglio federale aveva adottato per la prima volta e sulla base dell'art. 55a LAMal l'Ordinanza che limita il numero di fornitori di prestazioni ammessi ad esercitare la propria attività a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie (OFL; RS 832.103). Con questa nuova ordinanza sono state disciplinate le modalità di un blocco delle autorizzazioni in funzione del bisogno di nuovi fornitori di prestazioni, inizialmente per una durata di 3 anni. Questa misura - chiamata "clausola del bisogno"- è stata adottata anzitutto come mezzo straordinario al fine di frenare il costante aumento dei costi in ambito delle cure ambulatoriali e secondariamente come misura d'accompagnamento dell'entrata in vigore degli Accordi bilaterali fra la Svizzera e l'Unione europea. Essa prevedeva per principio il blocco totale delle autorizzazioni d'esercizio a carico della LAMal.

A seguito dell'entrata in vigore dell'OFL, i Cantoni, responsabili dell'esecuzione uniforme di tale ordinanza, avevano elaborato una regolamentazione d'applicazione. Nel Cantone Ticino, in data 13 febbraio 2004, è dunque entrato in vigore il Decreto legislativo del 15 dicembre 2003 concernente l'applicazione dell'art. 55a cpv. 1 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione contro le malattie per il periodo dal 4 luglio 2002 al 3 luglio 2005 (DL moratoria). Come gli altri Cantoni, anche il Canton Ticino ha deciso di escludere dalla moratoria tutti gli operatori sanitari non prescrittori. Con il DL il campo d'applicazione dell'Ordinanza federale veniva pertanto limitato ai soli medici.

2. 2005 - 2008

Con revisione dell'8 ottobre 2004 della Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie (LAMal), e meglio con la modifica dell'art. 55a LAMal, entrata in vigore il 1 gennaio 2005, il Parlamento aveva poi dato al Consiglio federale la possibilità di prolungare di al massimo ulteriori tre anni la cosiddetta clausola del bisogno, competenza di cui il Governo federale ha fatto uso.

In data 10 maggio 2006 il Gran Consiglio aveva pertanto adottato un nuovo Decreto legislativo, apportando allo stesso pure alcune modifiche di merito. La validità di questo DL giunse a scadenza in data 3 luglio 2008 (art. 12 DL).

3. 2008 - 2009

Dopo numerosi dibattiti l'Assemblea federale aveva indi deciso in data 13 giugno 2008 (e quindi sole 3 settimane prima della scadenza) di rinnovare ulteriormente e fino al 31 dicembre 2009 la competenza del Consiglio federale di prorogare la limitazione del numero di fornitori di prestazioni ammessi ad esercitare la propria attività a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Essa aveva nel contempo esteso il campo d'applicazione della moratoria ai fornitori di prestazioni dipendenti attivi nel settore ambulatoriale (cfr. RU 2008 pag. 2917). In considerazione del breve lasso di tempo a disposizione per prorogare la moratoria il Consiglio federale si era limitato, in un primo passo, alla proroga pura e semplice dell'Ordinanza che limita il numero di fornitori di prestazioni ammessi ad esercitare la propria attività a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie sino al 31 dicembre 2009. La modifica relativa agli Istituti di cui all'art. 36a LAMal è invece avvenuta unicamente nel mese di gennaio 2009.

A livello cantonale ne è seguito il terzo Decreto legislativo del 15 dicembre 2008, che non ha potuto ovviamente ancora includere gli Istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici, visto che le relative modifiche dell'Ordinanza sono state pubblicate solo il 14 gennaio 2009.

4. 2010 - 2011

Nonostante tutti gli sforzi da esso profusi il parlamento federale non ha tuttavia trovato un consenso per soluzioni alternative alla moratoria nemmeno per il periodo posteriore al 2009. In data 12 giugno 2009 esso ha quindi prorogato per una terza volta la clausola del bisogno.

Non ci si è tuttavia limitati a una semplice proroga del regime di moratoria precedentemente in vigore: il legislatore federale ha infatti apportato alcune importanti modifiche al testo. Esso ha in particolare:

- escluso dal regime di moratoria i medici di base (art. 55a cpv. 1 lett. a – d LAMal);
- escluso dalla moratoria i chiropratici e gli operatori sanitari che esercitano una professione paramedica;
- dato facoltà al Consiglio federale di estendere la moratoria ai medici ospedalieri attivi ambulatorialmente.

La modifica dell'art. 55a LAMal era sottoposta a referendum facoltativo; il periodo di raccolta per le firme è scaduto inutilizzato il 1° ottobre 2009. La relativa modifica dell'Ordinanza federale non è invece ancora stata pubblicata.

II. NUOVO DECRETO LEGISLATIVO CANTONALE PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2010

1. Introduzione

Sin dall'inizio la moratoria è stata per principio concepita come soluzione provvisoria in attesa di un approccio più equo e duraturo alla problematica dell'esubero dell'offerta sanitaria ambulatoriale. Per questo motivo e per mantenere sé stesso sotto pressione il parlamento federale l'ha sempre limitata nel tempo e dotata di scadenze strette (3 anni per la prima clausola del bisogno, poi 3, 1 ½ e 2). Nell'impossibilità di trovare una soluzione più duratura esso ha però pure già prorogato per ben tre volte tale impostazione, definita provvisoria ma ormai in vigore per almeno 9 anni.

A prescindere dalle implicazioni per i diretti interessati, questo modo di procedere genera tuttavia anche notevoli difficoltà all'Amministrazione federale (che deve adeguare la relativa Ordinanza del 3 luglio 2002 che limita il numero di fornitori di prestazioni ammessi ad esercitare la propria attività a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie) e in secondo luogo - e in maniera ancora più importante, visto che dal profilo temporale rappresentano l'ultima tappa - ai Cantoni. I tempi con cui sono avvenute le varie proroghe erano infatti sempre molto stretti, lasciando pochissimo tempo al Consiglio federale e ai Cantoni per adeguare le disposizioni regolamentari e cantonali.

Nel Canton Ticino tale problema è sin dall'inizio apparso particolarmente acuto. Se infatti la competenza di cui all'art. 55a cpv. 1 e 3 LAMal è stata esercitata in tutti gli altri Cantoni dall'esecutivo senza prestare grande attenzione ai principi di legalità e della separazione dei poteri, nel nostro Cantone si è invece sempre e correttamente proceduto all'emanazione di un Decreto legislativo, e ciò in virtù dell'art. 59 della Costituzione cantonale secondo cui anche la competenza per l'emanazione di disposizioni cantonali di applicazione di normative federali è sempre del Gran Consiglio, anche laddove i tempi imposti dalla Confederazioni sono molto stretti (nell'ambito della revisione della Costituzione cantonale il Consiglio di Stato aveva invero proposto l'inserimento di una clausola d'eccezione - art. 71 Cost. - che permettesse al governo di emanare direttamente in situazioni di urgenza le disposizioni d'attuazione a normative federali; tale proposta non aveva tuttavia trovato una maggioranza in parlamento). Accade del resto sempre più di sovente che le ordinanze federali, che devono essere note ai Cantoni per poter elaborare le normative cantonali d'attuazione, vengano decise e pubblicate dal Consiglio federale solo poche settimane, se non giorni, prima della loro entrata in vigore. Ciò vale in particolare per il settore sanitario, soggetto a grande dinamismo anche legislativo (si pensi ad esempio anche alla pubblicazione delle ordinanze in materia di Legge federale sulle professioni mediche universitarie pubblicate sulla RU soli tre giorni (!) prima dell'entrata in vigore di legge e ordinanze).

L'autorità cantonale ha già fatto presente a quella federale di ritenere questo modo di agire poco consoni ai principi del federalismo, tuttavia senza ottenere risultati concreti.

Per quanto riguarda in particolare la moratoria LAMal queste modalità di adozione e i tempi istituzionali necessari per completare l'iter legislativo (non da ultimo il termine di 45 giorni previsto dalla Costituzione per l'eventuale lancio di un referendum) hanno causato in Ticino già in occasione delle precedenti proroghe importanti ritardi nell'emanazione delle disposizioni cantonali di applicazione all'art. 55a LAMal e alla relativa ordinanza federale, e ciò nonostante l'impegno e le risorse profusi sia dall'amministrazione cantonale che dal Gran Consiglio e dalle sue commissioni:

Data di entrata in vigore delle disposizioni federali	Data di entrata in vigore delle disposizioni cantonali d'applicazione
3 luglio 2002	13 febbraio 2004
1° gennaio 2005	4 luglio 2006
13 giugno 2008	10 febbraio 2009

Ne sono quindi conseguiti periodi più o meno lunghi in cui nessun operatore sanitario al beneficio di una recente autorizzazione al libero esercizio ha potuto ottenere il numero RCC da parte di santésuisse, necessario per poter fatturare le proprie prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Anche la più recente proroga votata dal parlamento federale in data 12 giugno 2009 prevede alcune modifiche sostanziali che richiedono ulteriori e non semplici approfondimenti, sia a livello di Ordinanza federale, sia a livello di disposizioni cantonali d'applicazione. Ciò vale in particolare per la facoltà di includere nella moratoria i medici ospedalieri attivi ambulatorialmente, facoltà che il Consiglio federale sembra voler delegare ai Cantoni. Sia la decisione di principio che le eventuali modalità di attuazione richiedono infatti ulteriori e approfondite riflessioni, così come il rilevamento - tutt'altro che semplice - dei medici attualmente attivi ambulatorialmente negli ospedali e quindi al beneficio delle disposizioni transitorie previste dalla modifica di legge federale. In virtù della limitazione della moratoria ai soli medici specialisti il Consiglio federale dovrà inoltre adeguare le soglie di cui all'allegato 1 dell'OLF.

Visto quanto precede il Consiglio di Stato chiede quindi a questo parlamento una delega legislativa circoscritta alle norme di attuazione relative alla limitazione dei fornitori ammessi a esercitare a carico della LAMal. Ciò con l'intento di poter rapidamente elaborare e mettere in vigore tramite Decreto esecutivo le disposizioni d'applicazione alla moratoria una volta note le modifiche dell'Ordinanza federale e concluse le riflessioni e i rilevamenti relativi alle novità. È ovviamente intenzione del Consiglio di Stato riprendere laddove possibile le disposizioni attualmente in vigore, completandole con quanto necessario in seguito alle modifiche apportate dal parlamento federale. Una diversa modalità di procedere non permetterebbe nemmeno questa volta un'entrata in vigore tempestiva delle disposizioni cantonali. Si ricorda ancora una volta che tutti gli altri Cantoni procedono all'applicazione della moratoria mediante norme emanate dall'esecutivo cantonale. Considerato inoltre come alcune decisioni circa il subordinamento alla moratoria siano ormai di competenza cantonale (in particolare quella relativa agli Istituti ex art. 36a LAMal e - verosimilmente - quella ai medici attivi ambulatorialmente in ospedale), una futura interruzione nella continuità legislativa creerebbe ulteriori problemi.

2. Ammissibilità giuridica della delega legislativa in materia di moratoria LAMal

2.1 Il Consulente giuridico del Consiglio di Stato, Guido Corti, così richiesto da questo Consiglio, ha precisato che dal profilo giuridico la delega del potere legislativo all'autorità esecutiva è consentita, sempreché la Costituzione o il diritto cantonale non la escludano, solo se vengono indicati almeno approssimativamente l'oggetto, lo scopo e l'estensione della competenza accordata ed a sancirla sia una legge soggetta al voto popolare (DTF 128 I 122 consid. 3c; RtiD I-2006 n. 28; RDAT II-1992 n. 10): e queste esigenze devono essere interpretate e valutate con maggior rigore in caso di restrizioni dei diritti fondamentali o quando si costituiscono obblighi di diritto pubblico, ovverosia quando la posizione giuridica dei cittadini è toccata in modo importante (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER,

n. 1674; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, III ediz., § 19 n. 38; KNAPP, Précis de droit administratif, IV ediz., n. 323). La validità della competenza delegata va peraltro controllata di caso in caso, avuto riguardo a diversi fattori e segnatamente all'intensità della lesione dei diritti dei cittadini, alla complessità della materia da disciplinare, alla molteplicità delle soluzioni prospettabili e al carattere eventualmente tecnico della materia stessa (DTF 104 Ia 199 consid. 2c; RDAT II-1992 n. 10; RHINOW/KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, n. 63 B/III/d). Inoltre, quantomeno in materia fiscale, il Tribunale federale ha precisato che la norma di delega non deve lasciare all'autorità esecutiva un eccessivo margine di manovra, poiché i contribuenti - già sulla base di questa norma - devono essere in grado di "*cerner les contours de la contribution qui pourra être prélevée*" (DTF 135 I 140 consid. 7.2).

2.2 Ricordato anzitutto che la presente proposta di delega non è esclusa dalla Costituzione o dal diritto cantonale, la valutazione della presente proposta di delega legislativa, ai fini di determinarne l'ammissibilità e pertanto la validità, deve tener conto delle particolarità del caso:

- a) La limitazione dell'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione malattia comporta senz'altro una limitazione della libertà economica dei fornitori di prestazioni (art. 27 Cost. fed.) . Sennonché, la clausola del bisogno prevista dall'art. 55a LAMal – che è stata introdotta per contenere i costi della salute - non riguarda direttamente l'esercizio della professione, ma l'ammissione al sistema dell'assicurazione sociale, che è sottratto in larga misura alla libertà di commercio e d'industria (DTF 130 I 42/43 consid. 4.5). D'altra parte, la limitazione della libertà dei fornitori di prestazioni e degli altri medici¹ poggia direttamente sull'art. 55a LAMal, che ne costituisce pertanto la base legale formale (art. 36 cpv. 1 Cost. fed.): come riconosciuto ancora recentemente dall'Ufficio federale della sanità pubblica, un'(ulteriore) base legale formale del diritto cantonale risulterebbe in tal modo superflua.
- b) In virtù dell'art. 55a LAMal giusta la modifica del 12 giugno 2009, i Cantoni sono chiamati a designare i fornitori di prestazioni e i medici di cui al capoverso 1 nell'ambito chiaramente circoscritto da questo capoverso - che si riferisce ai medici e ai farmacisti (art. 36-37 LAMal) nonché ai medici che esercitano in istituti o nel settore ambulatoriale ospedaliero (art. 36a e 39 LAMal)² - secondo i criteri che verranno stabiliti e precisati nell'ordinanza³. Il margine di apprezzamento e di manovra di cui i Cantoni dispongono appare pertanto limitato e le soluzioni che essi devono adottare sono indicate in modo preciso e vincolante dal diritto federale.
- c) L'art. 55a LAMal giusta la modifica del 12 giugno 2009 riconosce ai Cantoni la facoltà di vincolare l'autorizzazione a condizioni. Come si rileva nel citato rapporto 25 marzo 2009 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, si tratta in realtà di ancorare nella legge una facoltà di cui già dispongono: visto il mandato conferito ai Cantoni di garantire l'assistenza sanitaria di base su tutto il loro territorio ed in particolare nelle regioni periferiche, essi devono poter intervenire in situazioni di assistenza insufficiente, vincolando ad esempio l'autorizzazione all'obbligo

¹ Si ricorda in questo contesto che la libertà di commercio e d'industria include, in particolare, il libero accesso ad un'attività economica privata e il suo libero esercizio e che essa può essere invocata dai dipendenti, dagli indipendenti e dalle persone giuridiche di diritto privato (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, vol. II, n. 876, 925-926 e 936-937).

² Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 25 marzo 2009, in FF 2009 2867 segg., 2869/70.

³ Cfr. l'ordinanza tuttora in vigore del 3 luglio 2002, la cui validità è stata per ora prorogata fino al 31 dicembre 2009, ma che subirà ulteriori modifiche in vista della proroga per il periodo 2010-11.

per il fornitore di prestazioni di operare in un determinato luogo (FF 2009 2872)⁴. Va da sé che queste condizioni che i Cantoni possono porre in virtù del diritto federale⁵ debbono avere una connessione materiale diretta con lo scopo e l'oggetto dell'autorizzazione e devono essere conformi al principio di proporzionalità: le clausole accessorie devono infatti essere limitate a quanto è necessario e atto per conseguire gli obiettivi di interesse pubblico che sono perseguiti dalla legge (RDAT II-1999 n. 62; Scolari, Diritto amministrativo. Parte speciale, 2a ediz., n. 812-813; Tschannen/Zimmerli/Müller, § 28 n. 95-96).

- d) Come risulta dal DL tuttora in vigore del 15 dicembre 2008, la normativa cantonale di applicazione dell'art. 55a LAMal non deve disciplinare soltanto l'ammissione ad esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo i criteri fissati dal diritto federale, ma deve stabilire anche l'autorità competente a statuire sulle domande di autorizzazione, prevedere una tassa di concessione, istituire i rimedi giuridici e introdurre una norma transitoria specifica per le procedure pendenti. Questi aspetti devono essere regolati almeno nel loro principio dalla legge formale⁶: "das Wesentliche (gleichbedeutend: das Wichtige, das Grundlegende) muss (...) mit ausreichender Bestimmtheit im formellen Gesetz Ausdruck gefunden haben" (Tschannen/Zimmerli/Müller, § 19 n. 4; inoltre Auer/Malinverni/Hottelier, n. 1783 segg., 1787 segg.)⁷.

2.3 Alla luce delle considerazioni che precedono - e tenendo conto della specificità della materia che il Cantone deve disciplinare secondo i criteri stabiliti dal diritto federale, senza disporre di grandi margini di manovra - la delega legislativa può essere formulata in modo abbastanza generico, conferendo semplicemente al Consiglio di Stato la facoltà di emanare la normativa di applicazione dell'art. 55a LAMal nei limiti tracciati dal diritto superiore e in ossequio alle disposizioni dell'ordinanza del Consiglio federale: in un caso come quello in esame - dove la restrizione della libertà economica dei fornitori di prestazioni e altri medici è fondata direttamente sul diritto federale - sarebbe infatti superfluo indicare nella legge formale cantonale i principi fondamentali della regolamentazione delegata, poiché tali principi sono già contenuti nel diritto federale ed in particolare nell'ordinanza. Conformemente ai principi di legalità e della separazione dei poteri, il decreto legislativo di delega dovrà però contemplare almeno i tratti essenziali della procedura di rilascio dell'autorizzazione (ordinaria o eccezionale), di revoca in caso di mancato rispetto delle condizioni previste dall'art. 55a cpv. 3 LAMal (cfr. FF 2009 2872) e di decadenza delle ammissioni, istituire i rimedi giuridici che possono essere esperiti contro le relative decisioni⁸ e regolare le questioni di diritto transitorio.

⁴ Per la verità, una simile clausola accessoria rappresenta piuttosto un onere e non una condizione (TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, § 28 n. 94).

⁵ Per questo motivo, una base legale formale del diritto cantonale che preveda la possibilità di munire le relative decisioni di clausole accessorie (cfr. TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, § 28 n. 95) risulta sostanzialmente superflua.

⁶ L'art. 77 cpv. 2 LGC/CdS stabilisce espressamente che la forma della legge deve essere osservata in particolare per tutte le disposizioni che impongono obblighi o conferiscono diritti alle persone fisiche o giuridiche o che disciplinano l'organizzazione, la competenza o i compiti delle autorità o che stabiliscono una procedura, nonché negli altri casi nei quali è prescritta da una disposizione speciale: questa norma non esclude peraltro una delega del potere legislativo all'autorità esecutiva alle condizioni, di cui s'è detto, poste dalla giurisprudenza del Tribunale federale. In quest'ordine di idee, ad esempio, anche una restrizione grave dei diritti fondamentali - che dev'essere prevista da una legge già in virtù della Costituzione federale (art. 36 cpv. 1) - può essere regolata in via d'ordinanza ove il principio e i contenuti essenziali di tale restrizione siano stabiliti da una legge formale (TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, § 19 n. 18).

⁷ La tassa per la concessione dell'autorizzazione è un tributo causale: il principio del prelevamento deve pertanto essere previsto dalla legge, che può poi demandare all'esecutivo il compito di fissarne l'ammontare e regolare le modalità di riscossione (DTF 134 I 180 consid. 6.1, 126 I 182/83 consid. 2a).

⁸ Secondo l'art. 34 LTAF, le decisioni dei Governi cantonali di cui all'art. 55a LAMal sono suscettibili di ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale: ciò rende superflua l'istituzione di un rimedio giuridico di diritto cantonale, esperibile dinanzi ad un'autorità giudiziaria (cfr. DTF 134 V 46).

In considerazione di quanto precede vi chiediamo di dare la vostra adesione al disegno di decreto legislativo annesso.

III. CONSEGUENZE DI NATURA FINANZIARIA

Questa proposta non determina alcuna conseguenza di natura finanziaria.

IV. RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE

Questa proposta non è contenuta nelle linee direttive.

V. CONSEGUENZE A LIVELLO DI ENTI LOCALI

Questa proposta non determina alcuna conseguenza a livello di Enti locali.

VI. COMPATIBILITÀ CON LE ALTRE LEGGI CANTONALI E FEDERALI

Questa proposta è compatibile con l'art. 55a della Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) e con l'Ordinanza del 3 luglio 2002 che limita il numero di fornitori di prestazioni ammessi ad esercitare la propria attività a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

VII. CONSEGUENZE SECONDO IL DIRITTO EUROPEO APPLICABILE

Questa proposta è compatibile con il diritto europeo applicabile, e in particolare con gli Accordi bilaterali sulla libera circolazione delle persone. La limitazione non riguarda infatti il diritto di esercitare un'attività economica ma unicamente il diritto di fatturare le proprie prestazioni a carico delle Assicurazioni sociali.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'applicazione dell'art. 55a della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione contro le malattie

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visti l'art. 55a della Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione contro le malattie e la relativa modifica del 12 giugno 2009 e l'Ordinanza del 3 luglio 2002 che limita il numero di fornitori di prestazioni ammessi ad esercitare la propria attività a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 3 luglio 2002;
- visto il messaggio 13 ottobre 2009 n. 6280 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

**Legislazione di
applicazione**

Il Consiglio di Stato è competente ad emanare le disposizioni cantonali di attuazione dell'art. 55a LAMal secondo i principi stabiliti dall'Ordinanza federale del 3 luglio 2002 che limita il numero di fornitori di prestazioni ammessi ad esercitare la propria attività a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, con i relativi allegati.

Articolo 2

Autorizzazioni

¹Le autorizzazioni ordinarie ad esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie quali fornitori di prestazioni indipendenti come pure in istituti ai sensi dell'art. 36a LAMal o nel settore ambulatoriale ospedaliero sono rilasciate dal Consiglio di Stato.

²Le autorizzazioni possono anche essere rilasciate a titolo eccezionale, in particolare quando la copertura sanitaria in parti del Cantone risulta insufficiente.

³L'autorizzazione può essere concessa a due medici che assumono insieme a tempo parziale la conduzione di uno studio medico, a condizione che non vengano erogate complessivamente più prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie di quante ne avrebbe fornite un singolo medico al beneficio di un'autorizzazione per un'attività a tempo pieno.

⁴L'autorizzazione può inoltre essere accordata in caso di comprovata cessione e ripresa di uno studio medico esistente, il cui precedente titolare era ammesso ad esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

⁵Il Consiglio di Stato deve chiedere un parere all'istanze interessate ed in particolare all'Ordine dei medici del Cantone Ticino e a santésuisse

⁶Il Consiglio di Stato pronuncia la decadenza dell'autorizzazione in caso mancata utilizzazione nonché la revoca in caso di mancato rispetto delle condizioni a cui l'autorizzazione stessa è vincolata.

Articolo 3

Tasse

¹Per il rilascio dell'autorizzazione viene prelevata una tassa fino ad un massimo di 500.- franchi.

²Il Consiglio di Stato stabilisce la tariffa e le modalità di riscossione.

Articolo 4

Rimedi di diritto

¹Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo federale.

²La procedura è retta dal diritto federale.

Articolo 5

Diritto transitorio

Il presente decreto legislativo, con la normativa d'attuazione, è applicabile a tutte le procedure pendenti al momento della sua entrata in vigore.

Articolo 6

Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2010.

²Esso ha effetto fino alla scadenza delle relative disposizioni federali.